



USB Pubblico Impiego – MINISTERO dell’Interno

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2023

FAQ - (Domande frequenti)

L’articolo 14 del CCNL relativo al personale del Comparto funzioni centrali, sottoscritto in data 9 maggio 2022, introduce una nuova disciplina delle progressioni economiche all’interno delle Aree, prevedendo che, nel corso della vita lavorativa, ai dipendenti possano essere attribuiti uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

L’attribuzione dei differenziali stipendiali si configura come progressione economica all’interno delle Aree ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori.

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

DOMANDA: Chi può partecipare alle procedure di selezione delle progressioni economiche anno 2023?

Possono partecipare alle procedure di selezione tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile che:

- alla data del 1° gennaio 2023 risultino in possesso dei requisiti previsti dal bando adottato con decreto ministeriale n. 532 del 5 marzo 2024 e siano in servizio a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche se collocati in posizione di comando, fuori ruolo o assegnazione temporanea comunque denominata presso altra pubblica amministrazione alla data di scadenza del bando (21 marzo 2024);
- che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica, tenuto conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate, e abbiano maturato una permanenza non inferiore a tre anni nell’Amministrazione Civile. A tal fine saranno valutati anche i periodi di servizio prestato esclusivamente con contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dall’articolo 55 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018.

DOMANDA: Chi non può partecipare alle procedure di selezione delle progressioni economiche anno 2022?

Non possono partecipare alle procedure di selezione i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari, superiori alla multa, o, per le fattispecie previste dall’art. 43, comma 3, lett. f), del CCNL 2019/2021 (Codice disciplinare), al rimprovero scritto o i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.

DOMANDA: Ho partecipato alle progressioni economiche 2020 e sono risultato vincitore. Posso partecipare a questa procedura?

Sì. Possono partecipare i dipendenti che negli ultimi tre anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica, tenuto conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.

DOMANDA: Ho partecipato alle progressioni economiche 2021 e sono risultato vincitore. Posso partecipare a questa procedura?

No. Non possono partecipare alla presente procedura i dipendenti che negli ultimi tre anni abbiano già beneficiato di una progressione economica, tenuto conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.

DOMANDA: Posso inviare una domanda di partecipazione "cartacea" alla procedura di selezione delle progressioni economiche?

No, non è possibile presentare domande di partecipazione alla procedura in formato "cartaceo", consegnate a mano o con raccomandata. Le domande devono essere presentate a pena di inammissibilità esclusivamente in via telematica utilizzando lo schema di domanda pubblicato nel sito intranet del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie all'indirizzo <http://intrapersciv.interno.it>.

DOMANDA: Come si accede all'applicativo informatico per compilare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione delle progressioni economiche?

Per partecipare alla selezione occorre accedere al sito intranet <http://intrapersciv.interno.it>, entrare nell'Area Riservata secondo le istruzioni riportate nell'allegato "**Progressioni Economiche 2023 – Allegato A: Credenziali Accesso Area Riservata Intranet**", utilizzare la procedura informatica "Progressioni Economiche 2023" e inviare le domande esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 marzo 2024 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21 marzo 2024, secondo le istruzioni date con la circolare n. 1/RU/2024 del 5 marzo 2024.

DOMANDA: Ho dimenticato la password per l'accesso all'area riservata. Che cosa devo fare per partecipare alla procedura di selezione delle progressioni economiche?

Per procedere al reset della password dimenticata potranno essere seguite le istruzioni di cui all'"**Allegato A.1_Reset della password dimenticata**".

DOMANDA: Come partecipa alla procedura di selezione delle progressioni economiche il personale collocato in posizione di comando, fuori ruolo o assente dal servizio per malattia o qualsiasi altra causa?

I dipendenti che si trovino in posizione di comando o fuori ruolo, che siano assenti per malattia o qualsiasi altra causa per partecipare alla procedura potranno seguire le istruzioni contenute nell'"**Allegato A.2_Accesso remoto tramite portale Akamai alle Progressioni economiche**"; in ultima ipotesi, potranno recarsi presso la Prefettura ove ha sede l'Ufficio presso il quale prestano servizio (ovvero presso l'ultima sede di servizio dell'Amministrazione), richiedendo l'utilizzo di una postazione per la compilazione e l'invio *on-line* della domanda di partecipazione.

DOMANDA: Cosa devo fare per integrare i dati non presenti nello schema di domanda precompilato o per correggere errori di compilazione?

Per l'inserimento dei dati mancanti o per correggere quanto inserito occorre seguire le istruzioni del "**Manuale Operativo - Progressioni Economiche 2023**" pubblicato sia nella sezione "Progressioni Economiche 2023" nella Home page della Intranet che nella sezione "Sviluppi Economici all'interno delle Aree" dell'Area Riservata della Intranet.

È comunque possibile integrare ulteriormente o correggere anche domande già inoltrate, sino alla scadenza della procedura (ore 12.00 del 21 marzo 2024).

DOMANDA: Cosa faccio in caso di difficoltà al momento della presentazione della domanda di partecipazione? Posso richiedere assistenza per la soluzione di problemi che incontro?

In caso di difficoltà, il personale potrà inoltrare una richiesta di assistenza a progressionieconomiche2023@interno.it per problematiche relative ai criteri o alla propria posizione o ad accessoprogressionieconomiche@interno.it per problemi di accesso alla procedura.

La casella di posta elettronica progressionieconomiche2023@interno.it sarà attiva per il solo periodo di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura, in quanto dedicata alla risoluzione dei problemi legati solo a tale fase.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

DOMANDA: qual è il punteggio massimo attribuibile in base ai criteri previsti dal bando e quali sono i criteri di attribuzione?

Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 120 punti e i criteri che concorrono alla sua formazione sono:

- la media delle ultime tre valutazioni individuali conseguite, pari al 40% del punteggio massimo complessivo (max 48 punti);
- l'esperienza professionale maturata pari al 30% del punteggio massimo complessivo (max 36 punti);
- le capacità culturali acquisite pari al 30% del punteggio massimo complessivo (max 36 punti).

Per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri dell'esperienza professionale e delle capacità culturali.

DOMANDA: Per la formazione delle graduatorie dei dipendenti utilmente collocati sono previsti titoli di preferenza o di precedenza?

Non è possibile usufruire di titoli di preferenze e di precedenza previste dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 e dalle ulteriori normative regolanti la materia.

VALUTAZIONI ANNUALI

DOMANDA: Cosa è cambiato riguardo la valutazione del personale rispetto alle precedenti selezioni delle progressioni economiche?

Il punteggio complessivo della valutazione è pari a 48 punti e costituisce il 40% del punteggio massimo complessivo derivante dalla media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite negli anni 2020 – 2021 – 2022.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

DOMANDA: Cosa è cambiato riguardo l'esperienza professionale rispetto alle precedenti selezioni delle progressioni economiche?

Il punteggio complessivo dell'esperienza professionale è pari a 36 punti e costituisce il 30% del punteggio massimo complessivo.

DOMANDA: Ai fini del calcolo del punteggio corrispondente all'esperienza professionale quale decorrenza si prende in considerazione?

La decorrenza economica, essendo la procedura finalizzata esclusivamente all'attribuzione di un differenziale stipendiale.

DOMANDA: Quali servizi rientrano nel calcolo del punteggio corrispondente all'esperienza professionale?

Sono valutati i seguenti periodi di servizio:

- i periodi di servizio svolti nell'Amministrazione civile dell'interno nell'Area di appartenenza;
- i periodi di servizio svolti nell'Amministrazione civile dell'interno nell'Area inferiore a quella di appartenenza;
- il servizio prestato con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione civile dell'interno prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
- i periodi di servizio di ruolo prestati presso Amministrazioni pubbliche diverse dall'Amministrazione civile dell'interno;
- il servizio prestato come militare di leva se svolto in posizione di aspettativa o congedo successivamente all'assunzione in servizio;
- nel caso di ricostituzione del rapporto di lavoro, anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione.

DOMANDA: Quali periodi non contribuiscono al calcolo del punteggio relativo all'esperienza professionale?

Non contribuiscono al calcolo del punteggio i seguenti periodi:

- i periodi di servizio prestati con contratti di formazione lavoro, apprendistato, tirocini formativi LSU, contratti di collaborazione o altri contratti di lavoro non subordinato o parasubordinato;
- i periodi di aspettativa che non comportano maturazione dell'anzianità di servizio, i periodi di esonero e qualsiasi altro periodo comunque denominato che non comporti maturazione dell'anzianità di servizio.

DOMANDA: Come incide la valutazione personale nel computo del punteggio dell'esperienza professionale?

Ai fini del computo dell'esperienza professionale, per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il servizio prestato presso l'Amministrazione civile, al personale che ha ricevuto, per ogni singolo anno del triennio, la valutazione di "non adeguato" non verrà computato alcun punteggio previsto per l'anno di riferimento.

Al personale che nel triennio 2020, 2021 e 2022 non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale non sarà attribuito alcun punteggio.

CAPACITA' CULTURALI

DOMANDA: Quali sono i titoli di studio da indicare nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione delle progressioni economiche?

I titoli di studio previsti dall'articolo 4 del bando di selezione conseguiti alla data del 1° gennaio 2023, nonché, per i dipendenti all'area dei funzionari, i titoli *post lauream* conseguiti successivamente al 1° gennaio 2022 o comunque non inseriti nella domanda di partecipazione alla precedente procedura.

DOMANDA: Quali sono i titoli di studio *post lauream* non valutabili ai fini della procedura delle progressioni economiche?

Non sono valutati i titoli *post lauream* diversi da quelli espressamente previsti dall'articolo 4 del bando di selezione e comunque quelli che conferiscono competenze non attinenti ai contenuti del profilo posseduto.

DOMANDA: quali titoli di studio esteri sono ammessi?

I titoli di studio conseguiti presso università o istituti di istruzione universitaria e/o superiore esteri che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono stati riconosciuti dagli atenei competenti con apposito provvedimento ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, o riconosciuti equivalenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Sono ammessi con riserva i titoli esteri per i quali, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, sia stata presentata istanza di riconoscimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il modulo per le richieste di equivalenza del titolo di studio estero può essere scaricato accedendo all'indirizzo internet <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>.

Nella domanda dovranno essere specificati gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico del titolo di studio, conseguito presso università o istituti di istruzione universitari esteri, ottenuto presso un ateneo italiano o, in assenza del predetto riconoscimento, la data di presentazione dell'istanza di equivalenza del medesimo titolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VALUTAZIONE PERSONALE

DOMANDA: Come si compila la domanda relativamente alla voce “valutazioni personali”?

La valutazione personale anno 2022 dovrà essere inserita a cura dell'interessato. Per le valutazioni degli anni precedenti, per i dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione, si possono verificare tre differenti ipotesi:

- a) al dipendente che ha partecipato alle selezioni degli anni 2020, 2021 e 2022 appariranno, nello schema di domanda precompilato, le valutazioni personali degli anni 2020 e 2021, inserite in occasione delle precedenti procedure;
- b) al dipendente che ha partecipato alle selezioni degli anni 2020 e 2021 e non ha partecipato a quelle dell'anno 2022 apparirà, nello schema di domanda precompilato, solo il giudizio attribuito nell'anno 2020 e 2021 mentre quello attribuito nell'anno 2022 dovrà essere inserito, non essendo presente a causa della mancata partecipazione alla selezione;
- c) il dipendente che non ha partecipato alle procedure di selezione bandite per gli anni 2020, 2021 e/o 2022 dovrà aggiungere i giudizi ottenuti per gli anni 2020, 2021 e 2022

DOMANDA: In quale caso non è attribuito alcun punteggio alla voce “Valutazione personale”?

Alla voce “Valutazione personale” non è attribuito alcun punteggio al personale che ha riportato una valutazione negativa (prestazione non adeguata) o che non è stato valutato in quanto cessato dal servizio e poi riassunto con ricostituzione del rapporto di lavoro in base alla vigente normativa contrattuale.